

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 266

Seduta del 18/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINAZIONE IMPOSTA PER L'ANNO 2019 E RATIFICA TARIFFE ANNO 2018. RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 229 DEL 23.11.2018.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	-	*
Bomprezzi Chantal	Assessore	*	-
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	*	-
Memè Maurizio	Assessore	*	-
Monachesi Enzo	Assessore	*	-
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Campanile Gennaro;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Giunta municipale n. 135 del 19.01.1994 con la quale sono state determinate le tariffe per imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in vigore dal 01.01.1994;
- Le deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 14.02.1994 e n. 162 del 20.12.1996, con le quali sono state determinate le maggiorazioni stagionali e di categoria speciale nonché, rispettivamente, i periodi e le zone;
- Le deliberazioni di Consiglio comunale n. 28 del 28.02.1998 e n. 25 del 29.03.1999, con le quali sono state aumentate le tariffe per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del 10% nel 1998 e di un ulteriore 10% nel 1999;
- Le deliberazioni del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 164 del 30.12.1999 con la quale, per l'anno 2000, sono state confermate le tariffe in vigore nel 1999 e la deliberazione di Giunta municipale n. 69 del 14.02.2001, con la quale sono state aumentate di un ulteriore 20% le tariffe in vigore a tutto il 1997 per le superfici superiori al metro quadrato al fine di ottenere, per l'anno 2001, un aumento del 40%;
- La deliberazione di Giunta municipale n. 589 del 11.12.2001 con la quale le tariffe per l'anno 2002 sono state adeguate a quanto stabilito dalle normative all'epoca vigenti, con particolare riguardo al DPCM del 16.02.2001;
- La deliberazione di Giunta municipale n. 564 del 11.12.2002 con la quale sono state aumentate di un ulteriore 10% le tariffe in vigore fino a tutto il 1997 per le superfici superiori al metro quadrato al fine di ottenere, nell'anno 2003, l'aumento del 50% previsto dall'art. 30 comma 17 della Legge n. 488/1999;
- La deliberazione di Giunta municipale n. 348 del 06.12.2005 con cui è stata rettificata dal 100% al 150% la percentuale di aumento della categoria speciale a far data dal 01.01.2006;

DATO ATTO quindi che, in considerazione degli atti sopra richiamati:

- L'art. 11 comma 10 della L. 448/1997, come modificato dall'art. 30 comma 17 della L. n. 488/1999, ha introdotto la facoltà per i comuni di aumentare le tariffe della ICP fino al 50%;
- In considerazione di ciò il Comune di Senigallia ha approvato un primo aumento del 10% della tariffa dal 1998 e un secondo aumento, sempre del 10%, dal 1999;
- Nel 2001 il legislatore, con DPCM del 16.02.2001, ha ridefinito la misura della tariffa base della ICP determinandone, per i comuni di 3^a fascia come Senigallia, l'importo in £ 30.000;
- Il Comune di Senigallia su tale nuova tariffa ha fin da subito, ovvero fin dal 2001, applicato le maggiorazioni stabilite in precedenza;
- Sempre nel 2001, ha ulteriormente attivato la facoltà prevista dalla normativa di cui al punto 1 prevedendo un ulteriore aumento del 20% per le superfici superiori a 1 mq. (totale aumento 40%);

- Di seguito, nel 2003, ha ancora una volta attivato la facoltà prevista dalla normativa di cui al punto 1 prevedendo un ulteriore aumento del 10% per le superfici superiori a 1 mq. (totale aumento 50%);
- Dal 2006, giusta la deliberazione di Giunta municipale n. 348/2005, sfruttando la facoltà prevista dal D. Lgs. n. 507/1993, ha aumentato dal 100% al 150% la maggiorazione dell'ICP per categorie speciali;

RILEVATO pertanto che, in conseguenza di tutte le manovre sopra attivate, la tariffa ICP del Comune di Senigallia dal 2006 a oggi è stata la seguente:

ICP dal 2006 al 2017	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa	
	Tariffa categoria normale	Tariffa categoria speciale	Tariffa categoria normale	Tariffa categoria speciale
Fino a 1 mq.	€18,59	€46,48	€37,18	€ 65,07
Da 1,50 a 5,50 mq.	€23,24	€58,10	€46,48	€ 81,34
Da 5,51 a 8,50 mq.	€34,86	€69,72	€58,10	€ 92,96
Oltre 8,50 mq.	€46,48	€81,34	€69,72	€104,58

DATO ATTO che l'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012, ha abrogato definitivamente l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 con la conseguenza che, a far data dal 26.06.2012 i Comuni non avrebbero più potuto avvalersi della facoltà di aumentare l'imposta di pubblicità (in ogni caso nel triennio 2009 – 2011, in virtù del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 era stato disposto il blocco degli aumenti per tutti i tributi locali);

RILEVATO che la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, comma 739, è intervenuta nuovamente in materia prevedendo che "...che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012";

DATO ATTO che la questione è stata variamente dibattuta nel tempo e che infine la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018, ha riesaminato l'intera questione in quanto investita dell'esame di una questione di legittimità costituzionale circa la portata interpretativa dell'art. 1, comma 730, della L. 208/2015;

RIEPILOGATE sinteticamente come di seguito le conclusioni cui addivene la Corte:

- Il comma 739 salva tutti gli aumenti deliberati alla data del 26.06.2012 che, pertanto, i Comuni hanno legittimamente introdotto, applicato e riscosso;
- Nulla stabilisce invece il comma 739 sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, anche tacitamente in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, le tariffe in precedenza maggiorate;
- A tale proposito la Corte specifica che la facoltà di proroga tacita introdotta dal legislatore del 2006 non possa estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, in quanto "il potere di conferma tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, deve tenere conto della legislazione vigente";

RILEVATO quindi che, in considerazione di quanto sopra, essendo venuta meno fin

dall'anno 2012 la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita delle tariffe così maggiorate sono da ritenersi illegittimi, non potendosi dare proroga a maggiorazioni non più esistenti;

RICHIAMATA la risoluzione n. 2/DF prot. n. 26034 del 14.05.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO pertanto che, in ragione di tutto quanto sopra descritto e argomentato, il Comune di Senigallia ha già provveduto nel corso del corrente anno 2018, ad applicare i dettami stabiliti dalla Corte Costituzionale inviando avvisi ordinari di pagamento ai contribuenti iscritti al ruolo comunale con le tariffe prive delle non più legittime maggiorazioni;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 220 del 23.11.2018, resa immediatamente eseguibile, con la quale, dando esecuzione a tutto quanto sopra disposto e determinato, si è proceduto all'approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità per l'anno 2019 senza le maggiorazioni ritenute non più legittime e alla ratifica delle medesime tariffe applicate in sede di bollettazione ordinaria 2018;

DATO ATTO che, con l'approvazione di un emendamento al Disegno di Legge n. 1334 recante la legge di stabilità per l'anno 2019, è stata ripristinata la possibilità per i Comuni di aumentare, a decorrere dall'1.1.2019, fino a un massimo del 50% le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe per l'imposta di pubblicità per l'anno 2019 nella misura già applicata nell'anno 2017 con riguardo alle superfici superiori al metro quadrato quale risultante dall'allegato A) al presente atto, ratificando invece per l'anno 2018 le tariffe prive di maggiorazione già applicate in sede di bollettazione ordinaria, quali risultante dall'allegato B) al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine ordinario per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce che le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali devono essere deliberate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 il quale dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di Previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del Testo Uni-

co delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2019/2021, la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

- 1°) - **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2°) - **DI DETERMINARE** per l'anno 2019, relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, a totale rettifica di quanto già deliberato con proprio precedente atto n. 229/2018, le tariffe comprensive della maggiorazione del 50% già applicate nel 2017 per le superfici superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato), con gli importi indicati nella tabella sub. A) allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3°) - **DI RATIFICARE** per l'anno 2018 le tariffe prive di maggiorazione già applicate in sede di bollettazione ordinaria, quali risultante dall'allegato B) al presente atto;
- 3°) - **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, seguendo la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto, da ultimo, disposto dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88;
- 4°) - **DI DARE ATTO** che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. Marche ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
- 5°) - **DI INCARICARE** gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 6°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

● ● ● ● ●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco

F/to Memè Maurizio

Il Segretario Comunale

F/to Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **3 gennaio 2019** al **18 gennaio 2019** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 21 gennaio 2019

Il Segretario Comunale

F/to

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **14 gennaio 2019**, essendo stata pubblicata il 3 gennaio 2019

Lì, 15 gennaio 2019

Il Segretario Comunale

F/to

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,